

PARTE PRIMA: Verifica dell'“Importo Unico Consolidato” derivante dal Fondo 2017 (art. 67 comma 1 nuovo CCNL)

Per determinare la base di partenza sulla quale sviluppare il nuovo fondo ai sensi dell'art. 67 del CCNL, è necessario accertare la corretta determinazione del Fondo di parte stabile del 2017 che rappresenta l'“importo unico consolidato” alla base delle risorse decentrate future.

Non basta però riportare semplicemente il valore approvato nel 2017, perché questo consolidamento non rappresenta una “sanatoria”, ed eventuali errori pregressi potranno essere rilevati anche in futuro nell'eventualità di verifiche ispettive o controlli esterni.

La sintesi numerica del lavoro svolto si trova nel file “Ricalcolo Fondo”, nel primo foglio di lavoro.

Il Comune non ha mai costituito formalmente il fondo, pertanto non è stato possibile fare un confronto tra quanto approvato dal Comune e quanto ricalcolato. Nelle determinate di distribuzione del fondo 2017 emerge che il Comune ha quantificato lo stesso in 12.984,82 euro, che è ampiamente sotto a quanto ricalcolato in questa sede.

In merito allo 0.20%, dopo il chiarimento finalmente arrivato con l'art. 67 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 (parere ARAN CFL 21), nell'importo stabile 2017 che sarà il dato di partenza per il 2018 è stata inserita anche la relativa quota, che può essere legittimamente recuperata all'interno dell'importo unico consolidato dell'art. 67 comma 1.

PARTE SECONDA: FONDO 2020

Facendo seguito alla verifica del Fondo, si descrivono di seguito gli elementi di rilievo nella costituzione del fondo 2020.

Rispetto alla determinazione delle risorse decentrate dell'anno corrente, è imprescindibile partire dalla valutazione del contesto normativo, e in particolare dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017 (decreto “Madia”), secondo il quale:

- 1) L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.**
- 2) Non occorre procedere ad alcuna decurtazione rispetto ad un'eventuale riduzione di personale in forza tra 2015 e 2017, per via dell'abrogazione del comma 236 della legge di stabilità 2016.

Dal 2017 in poi, e fino ad eventuale modifica normativa, il fondo deve quindi mantenersi entro il tetto massimo di quanto previsto nel 2016, a prescindere da un'eventuale diminuzione del personale in servizio.

Verifica fondo risorse decentrate anno 2020

Comune di TORRI IN SABINA

Rispetto al quadro delineato in sede di contrattazione collettiva, si deve poi analizzare l'art. 67 comma 1 del contratto per il comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 secondo cui *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori"*.

Dal valore di parte stabile 2017, occorrerà dunque ripartire per impostare il fondo 2020.

Muovendosi nell'ambito di queste regole, la "base" del Fondo del Comune di Torri in Sabina dovrà quindi ripartire nel 2020 da un valore pari a **20.634,73€**, e a questo importo si potranno aggiungere le diverse voci che il nuovo CCNL prevede all'art. 67, sia in parte stabile che in parte variabile. (vedi schema costituzione Fondo 2020).

Si consiglia di mettere per intero la quota di Fondo stabile che scaturiva dai calcoli anche se sarà oggetto di taglio: se dovesse essere abrogato il tetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, le risorse decentrate potrebbero tornare al massimo potenziale.

Le implementazioni del fondo di parte stabile, per il 2020, sono rappresentate da:

- 1) Calcolo dei "differenziali P.E.O." sulla base dell'art. 67 comma 2 lett. b). Sulla base del personale in essere alla decorrenza degli aumenti previsti dal nuovo CCNL (data da fissare convenzionalmente nel 1° aprile 2018, giorno di entrata a regime degli aumenti), occorre aggiungere alla parte stabile i valori differenziali delle varie posizioni economiche rispetto agli aumenti previsti per il livello di accesso di ogni categoria (vedi file "Riallineamento PEO 2018-19)
- 2) Incremento di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015. Questo incremento, previsto da quest'anno, è stato calcolato sulla base di quanto comunicato dal Comune e, cioè, che le unità in servizio al 31/12/2015 erano 11
- 3) Retribuzioni di anzianità del personale cessato nel 2019 (art. 67 comma 2 lett. c). Occorre calcolare in parte stabile l'intero ammontare delle RIA del personale cessato nell'anno precedente, mentre in parte variabile andrà inserito "una tantum" i ratei relativi ai mesi non lavorati nell'anno di cessazione. Sono intervenute cessazioni nell'anno 2019, pertanto la situazione si presenta.

L'applicazione dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 (Decreto Crescita) comporta una variazione del limite fissato dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, in aumento o in diminuzione, a seconda delle variazioni del personale in servizio, sulla base di un valore medio pro-capite.

Verifica fondo risorse decentrate anno 2020

Comune di TORRI IN SABINA

Il Decreto Ministeriale, ha finalmente fornito qualche indicazione in più su come calcolare il nuovo limite 2016. Innanzitutto la nota positiva è che il fondo può solo aumentare, non può diminuire neanche se i dipendenti in servizio sono diminuiti rispetto al 31/12/2018.

Nel caso specifico del Comune di Torri in Sabina, il numero di dipendenti è leggermente diminuito, pertanto il limite 2016 rimane invariato.

In definitiva, il fondo complessivo sarà pari a **23.495,36€**. Tale importo dovrà essere decurtato, pertanto il fondo che l'Ente dovrà approvare ammonta a **11.536,95€**. Il Comune qualora avesse a disposizione delle voci variabili da inserire, lo può fare facendo attenzione che queste non siano soggette al limite 2016.

Il nuovo contratto prevede anche un'importante novità rispetto alla spesa per le posizioni organizzative, anch'esse assoggettate a limite unitamente al Fondo per i dipendenti. Come previsto dall'art. 67 comma 7, *"la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017."* In sostanza, non è tanto il Fondo risorse decentrate a dover mantenere il limite del 2016, ma l'insieme delle risorse dato dalla somma tra fondo dipendenti e spesa per Posizioni organizzative.